

ISTRUZIONI OPERATIVE N° 16 DEL 25-06-2019

A TUTTI GLI AGRICOLTORI

ALLA REGIONE CALABRIA
DIPARTIMENTO AGRICOLTURA
E RISORE AGROALIMENTARI
CITTADELLA REGIONALE
88100 CATANZARO

AI CENTRI AUTORIZZATI DI
ASSISTENZA AGRICOLA

ALL' ANIA
VIA DELLA FREZZA 70
00186 ROMA

ALL' ABI
PIAZZA DEL GESU' 49
00186 ROMA

AII' AUTORITÀ DI GESTIONE DEL PSR
CITTADELLA REGIONALE
88100 CATANZARO

E p.c. AL MINISTERO DELLE POLITICHE
AGRICOLE ALIMENTARI, FORESTALI E
DEL TURISMO
VIA XX SETTEMBRE 20
00184 ROMA

**Oggetto: Reg. (UE) 1305/2013 – Sviluppo Rurale – Adeguamenti Procedurali - gestione
garanzie programmazione 2014-2020.**

PREMESSA

Le presenti Istruzioni Operative descrivono la procedura per la gestione della garanzia necessaria a garantire il pagamento dell'aiuto o del premio a favore del beneficiario che ha ottenuto una concessione a seguito di presentazione di una domanda di sostegno.

In allegato vengono riportati i modelli di garanzia o dichiarazione di impegno (Enti Pubblici) – resi disponibili sul SIAN - da utilizzare per la concessione degli aiuti di cui al Reg. UE n. 1305/2013 per il sostegno dello Sviluppo Rurale relativi alla programmazione 2014-2020.

RIFERIMENTI NORMATIVI

- Regolamento UE n. 1305/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul sostegno allo sviluppo rurale da parte del Fondo europeo agricolo per lo sviluppo rurale (FEASR) e che abroga il Regolamento (CE) n. 1698/2005 del Consiglio e s.m.i;
- Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 17 dicembre 2013 sul finanziamento, sulla gestione e sul monitoraggio della politica agricola comune e che abroga i regolamenti del Consiglio (CEE) n. 352/78, (CE) n. 165/94, (CE) 2799/98, (CE) n. 814/2000, (CE) n. 1290/2005 e (CE) n. 485/2008 e s.m.i;
- Regolamento UE n. 907/2014 della Commissione dell'11 marzo 2014 che integra il Regolamento UE n. 1306/2013 del Parlamento europeo e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le cauzioni e l'uso dell'euro e abroga il Regolamento di esecuzione UE n. 282/2012 della Commissione del 28 marzo 2012 recante fissazione delle modalità comuni di applicazione del regime delle garanzie per i prodotti agricoli;
- Regolamento UE n. 908/2014 della Commissione del 6 agosto 2014 recante modalità di applicazione del regolamento UE n.1306/2013 del Parlamento e del Consiglio per quanto riguarda gli organismi pagatori e altri organismi, la gestione finanziaria, la liquidazione dei conti, le norme sui controlli le cauzioni e la trasparenza.

1. DEFINIZIONI

- Domanda di sostegno: richiesta presentata dal beneficiario che intende ricevere la concessione di un aiuto o di un premio nell'ambito del PSR 2014/2020;
- Domanda di pagamento: richiesta di pagamento dell'aiuto o del premio presentata dal beneficiario che ha ottenuto una concessione, per l'ottenimento sia degli anticipi ai sensi degli artt. 45 e 63 del Reg. (UE) 1305/2013 che degli importi di acconto o saldo, qualora previsto dal PSR o dal Bando di adesione emanato dall'Autorità di Gestione;
- CUAA: Codice unico di identificazione aziende agricole, che corrisponde al codice fiscale. E' il numero identificativo da utilizzarsi in tutti i rapporti con la pubblica amministrazione ai sensi dell'art. 1, comma 2, del D.P.R. 503/99;
- Beneficiario dell'aiuto(contraente): persona fisica o giuridica, pubblica o privata, che presenta una domanda di sostegno e di pagamento, responsabile della esecuzione delle operazioni e destinatario dell'aiuto;

- Beneficiario della garanzia: Organismo pagatore ARCEA;
- Ente garante:
 - Istituto assicurativo autorizzato al ramo cauzioni da parte dell'IVASS - Istituto per la Vigilanza sulle Assicurazioni;
 - Istituto Bancario o Consorzi di garanzia collettiva dei fidi iscritti all'Albo degli Intermediari finanziari vigilati dalla Banca d'Italia ex art. 106 TUB, c.d. Cofidi titolati a rilasciare garanzie o polizze fideiussorie;
 - Ente pubblico titolato a rilasciare le dichiarazioni di impegno;
- Ente istruttore: Regione Calabria;
 - Garanzia (polizza fideiussoria): atto sottoscritto dall'Ente Garante e dal beneficiario dell'aiuto (contraente), con il quale l'Ente Garante stesso assicura al beneficiario della garanzia (ARCEA) la restituzione dell'importo garantito, nel caso in cui l'obbligato principale, il contraente, non adempia ai propri impegni. Gli importi garantiti possono riguardare sia gli anticipi ai sensi dell'art. 45 e 63 del Reg. UE 1305/2013 che gli importi pagati in acconto o saldo, qualora previsto dal PSR o dal Bando di adesione emanato dall'Autorità di Gestione;
 - Dichiarazione di impegno (Ente Pubblico): dichiarazione fornita quale garanzia da una Pubblica Autorità, equivalente alla garanzia, a condizione che tale Autorità si impegni a versare al beneficiario della garanzia (ARCEA) l'importo coperto dalla garanzia stessa se il diritto all'aiuto non viene riconosciuto;
 - Barcode garanzia: codice di identificazione univoco della garanzia generato automaticamente ed assegnato dal sistema SIAN al momento della stampa definitiva della stessa;
 - Appendice di garanzia: atto sottoscritto dall'Ente garante e dal beneficiario dell'aiuto (contraente), che modifica una o più parti della garanzia e ne costituisce parte integrante;
 - Conferma garanzia: documento inviato dalla Direzione Centrale dell'Ente Garante all'Ente istruttore per confermare la veridicità, la completezza e la validità della garanzia;
 - Denuncia di sinistro: lettera di richiesta bonaria di restituzione all'O.P. Arcea dell'importo indebitamente percepito (importo totale o parziale) coperto da garanzia, notificata al beneficiario dell'aiuto (contraente) e per conoscenza alla Direzione Generale dell'Ente Garante (notifica tramite PEC o raccomandata a/r);

- **Incameramento:** procedura richiesta di incasso parziale o totale dell'importo coperto da garanzia;
- **Escussione Garanzia:** atto notificato da parte del beneficiario della garanzia (ARCEA) all'Ente garante e per conoscenza al beneficiario dell'aiuto (contraente), per l'incameramento della garanzia allorché il beneficiario dell'aiuto (contraente), obbligato principale, non adempia all'obbligazione nei confronti del beneficiario della garanzia (ARCEA);
- **Svincolo Garanzia:** atto notificato da parte del beneficiario della garanzia (ARCEA) sulla base delle autorizzazioni predisposte dalla Regione Calabria in qualità di ente Istruttore, all'Ente garante e per conoscenza al beneficiario dell'aiuto (contraente), per lo svincolo della garanzia, qualora il beneficiario dell'aiuto (contraente) abbia adempiuto agli impegni nei confronti del beneficiario della garanzia (ARCEA);

La procedura adottata dall'O.P. ARCEA, per lo svincolo delle garanzie dello Sviluppo Rurale non prevede la restituzione degli originali delle garanzie;

- **CAA:** Centro Autorizzato di Assistenza Agricola;
- **SIAN:** Sistema Informativo Agricolo Nazionale;
- **PGI:** Procedura garanzie automatizzata su piattaforma informatica SIAN, per la corretta presentazione della garanzia, allegata alla domanda di pagamento tipologia Anticipo;
- **PRD:** Procedura Registrazione Debiti per l'acquisizione sul portale SIAN dei debiti e dei recuperi connessi alle indebite percezioni di aiuti da parte dei beneficiari dello Sviluppo Rurale ad ogni titolo erogati (anticipi, acconti e saldi).

2. MODALITA' DI PRESENTAZIONE E GESTIONE DELLA GARANZIA

Il beneficiario dell'aiuto (contraente), dopo la presentazione della domanda di pagamento, sulla base dei dati inseriti nel sistema, può produrre la garanzia coerentemente alla tipologia di richiesta di pagamento presentata (anticipo, acconto, saldo), secondo uno dei tre diversi modelli resi disponibili sul portale SIAN.

L'identificativo univoco della garanzia (codice a barre) viene automaticamente generato ed assegnato dal sistema SIAN al momento della stampa definitiva della garanzia.

Il beneficiario dell'aiuto (contraente) si reca presso la sede dell'Ente garante con lo schema di garanzia di cui al punto precedente e la domanda di pagamento presentata sul portale SIAN, per completare e sottoscrivere la garanzia.

Nel caso di beneficiari privati, l'Ente garante svolge le seguenti attività:

- Compila, negli appositi campi il frontespizio generato, in formato word, dal Sistema SIAN con i dati necessari alla validità della garanzia di propria competenza (numero garanzia, data inizio validità della garanzia, dati dell'Ente garante e dell'agente firmatario, sede legale se non indicata su carta intestata, sede Direzione Generale se diversa da quella legale).
- Verifica la completezza dei dati, con particolare cura alla sezione Durata "data del termine ultimo per la conclusione dell'intervento" e completa la garanzia con luogo e data di sottoscrizione e timbro dell'Ente garante;

- Sottoscrive insieme al beneficiario dell'aiuto (contraente), la garanzia, indicando cognome e nome dell'agente firmatario e apponendo la firma per esteso ed in modo leggibile.

Nel caso di Enti pubblici, l'Ente garante che coincide con lo stesso Ente Pubblico, svolge le seguenti attività:

- Completa i dati variabili di propria competenza (Denominazione Ente pubblico e CUA, Generalità del Rappresentante legale, Codice Fiscale, indirizzo e carica ricoperta);
- Indica il numero e la data dell'atto con il quale il rappresentante legale è stato autorizzato alla sottoscrizione della dichiarazione di impegno;
- Completa e sottoscrive la dichiarazione di impegno/garanzia.

Il beneficiario dell'aiuto (contraente) consegna la garanzia, debitamente completata e sottoscritta dalle parti, all'Ufficio Regionale che - nella fase di registrazione sul sistema SIAN dell'istruttoria della domanda di pagamento e della relativa garanzia - provvede a:

- Inserire a sistema i dati del frontespizio della garanzia;
- Richiedere la conferma di validità della garanzia tramite PEC alla Direzione Generale dell'Ente garante; Nel caso di dichiarazioni di impegno (Ente Pubblico) la conferma di validità non verrà richiesta.
- Effettuare l'*upload* sul sistema SIAN della garanzia scansionata in formato elettronico (PDF); della richiesta di conferma di validità della garanzia; risposta della conferma di validità della garanzia da parte dell'Ente garante, registrandone l'esito (confermata/non confermata).

La Direzione generale dell'Ente garante deve trasmettere all'Ente istruttore competente l'esito della conferma, solo ed esclusivamente via PEC.

3. MODELLI DI GARANZIA

Il sistema SIAN, sulla base dei dati inseriti dall'Ente istruttore permette la produzione automatica e consente la gestione delle seguenti 3 tipologie di garanzie:

- **Schema di garanzia tipo 1- Anticipo (allegato 1)**

Tale modello di garanzia viene utilizzato per il pagamento degli aiuti anticipati relativi al settore Sviluppo Rurale ai sensi degli art. 45 e 63 del Reg. UE 1305/2013. La garanzia è composta di 6 pagine:

- La prima pagina (frontespizio) in formato word è compilata dall'Ente garante su propria carta intestata;
 - Le 5 pagine successive, in formato PDF non modificabili, contengono le condizioni generali di garanzia nonché i dati, inseriti automaticamente dal sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importo anticipo richiesto, importo garantito, data scadenza, ecc.).
- **Schema di dichiarazione di impegno tipo 2 – Anticipo – Dichiarazione Enti pubblici (allegato 2)**

Tale dichiarazione di impegno viene utilizzato per il pagamento degli aiuti anticipati – ad uso esclusivo degli Enti Pubblici - nel settore dello Sviluppo Rurale ai sensi degli art. 45 e 63 del Reg. UE 1305/2013.

La dichiarazione di che trattasi è composta da due pagine, che contengono informazioni non modificabili riguardanti le condizioni generali dell'impegno assunto, nonché i dati, inseriti automaticamente sul Sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importo anticipo richiesto, importo garantito, data scadenza, ecc.);

- **Schema di garanzia tipo 3 – garanzia dell'impegno assunto (allegato 3).**

Modello di garanzia per il pagamento di aiuti (acconti/saldi) nei casi in cui la Regione, sulla base di quanto previsto dal proprio PSR, abbia chiesto la preventiva costituzione di una garanzia in riferimento all'impegno assunto dal beneficiario.

La garanzia è composta di 6 pagine:

- La prima pagina (frontespizio) in formato word è compilata dall'Ente garante su propria carta intestata;
- Le 5 pagine successive, in formato PDF non modificabili, contengono le condizioni generali di garanzia nonché i dati, inseriti automaticamente dal sistema SIAN, sulla base degli elementi della domanda di pagamento (anagrafica beneficiario, importi acconto/saldo, richiesti, importo garantito, data scadenza, ecc.).

I modelli stampati dal sistema SIAN, devono essere obbligatoriamente utilizzati e non possono subire alcuna modifica o integrazione sia nella forma sia nei contenuti.

4. DURATA DELLA GARANZIA

La durata della garanzia (tipo 1 e 3) decorre dalla data di emissione e fino alla data di ultimazione dei lavori più cinque rinnovi taciti annuali.

La durata della garanzia di tipo 2 è illimitata, a rinnovo tacito.

5. APPENDICI DELLA GARANZIA

La modifica di uno solo dei dati essenziali presenti nella domanda di sostegno, di pagamento o dell'atto di concessione, comporta obbligatoriamente la modifica della garanzia connessa, mediante l'emissione di una appendice di garanzia sottoscritta dall'Ente garante e dal beneficiario dell'aiuto (contraente), che modifica una o più parti della garanzia mantenendo invariate il resto delle condizioni.

6. GARANZIE INADEGUATE O INSODDISFACENTI

L' ARCEA si astiene dall'accettare, le garanzie che non assolvono alle condizioni di cui al paragrafo 1 degli articoli 19 e 21, e di cui alla lett. D, punto 2 dell'allegato 1 al Regolamento n. 907/2014.

L'organismo pagatore ARCEA non accetta polizze fideiussorie che a suo insindacabile giudizio non presentino sufficienti garanzie in termini di solvibilità ovvero non assicurino una adeguata copertura anche in termini di durata.

A tutela degli interessi finanziari dell'Unione, è fatta salva ogni valutazione da parte dell'Organismo pagatore relativamente all'accettazione e/o alla richiesta di sostituzione delle garanzie.

7. MODALITÀ DI DENUNCIA DI SINISTRO E DI ESCUSSIONE

La denuncia di sinistro viene inviata dall'Ente istruttore al beneficiario dell'aiuto (contraente) e per conoscenza all'Ente garante, a seguito di una istruttoria con esito negativo e/o del mancato rispetto del termine ultimo per la conclusione dell'intervento finanziato.

Un'istruttoria negativa che genera un pagamento indebito (debito) viene comunicata dalla Struttura competente della Regione Calabria ad ARCEA.

Se il beneficiario dell'aiuto (contraente), a seguito della denuncia di sinistro, non restituisce il debito entro i termini previsti, l'Ente istruttore attiva la procedura di escussione della garanzia dopo 30 giorni dalla notifica della denuncia di sinistro.

8. IMPORTI GARANTITI

La regolamentazione comunitaria stabilisce che:

Importo garantito per anticipazione

In base agli artt. 45 e 63 del Reg. UE n. 1305/2013, i beneficiari del sostegno agli investimenti possono chiedere al competente organismo pagatore il versamento di un anticipo non superiore al 50% dell'aiuto pubblico concesso per l'investimento, se tale possibilità è prevista nel programma di Sviluppo Rurale.

Il versamento dell'anticipo è subordinato alla costituzione di una garanzia o dichiarazione di impegno, corrispondente al 100 % dell'importo richiesto in anticipo con la domanda di pagamento.

Importo garantito per Acconto o Saldo

Il versamento di un acconto o saldo - qualora previsto nel PSR o nel Bando di adesione emanato dall'Autorità di gestione, è subordinato alla costituzione di una garanzia o dichiarazione di impegno, corrispondente al 100 % dell'importo richiesto nella domanda di pagamento.

9. INTERESSI APPLICATI

Ai sensi dell'art. 7 del Reg. (CE) n. 809/2014, in caso di pagamento indebito, il beneficiario ha l'obbligo di restituire il relativo importo, maggiorato degli interessi legali.

L'Ente garante risponde in solido con il contraente all'adempimento della restituzione delle somme garantite aumentate degli interessi legali.

Gli interessi sulla somma garantita, calcolati al tasso legale, iniziano a decorrere dal 31° giorno dalla data di notifica della denuncia di sinistro (data invio PEC o, in caso di raccomandata a/r, data di ricezione). In caso di accertamento di reato, gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'aiuto.

In caso di escussione della garanzia, se il ritardo del pagamento è imputabile all'Ente garante, sull'importo restituito sono calcolati anche gli interessi di legge maturati.

Recupero interessi sulla parte eccedente dell'anticipo

Nel caso in cui un progetto, istruito positivamente, si concluda con un pagamento complessivo inferiore all'importo concesso nella domanda di sostegno, occorre recuperare gli interessi legali sulla parte eccedente l'anticipo erogato. Di norma questa situazione si può presentare in caso di:

- Riduzione dell'importo concesso dovuta alla presentazione e approvazione di una variante da parte del beneficiario dell'aiuto;

- Riduzione dell'importo richiesto in fase di presentazione della domanda di saldo (riconciliazione).
- Gli interessi decorrono dalla data di erogazione dell'anticipo fino alla data di presentazione della domanda di saldo.

Si raccomanda agli Enti ed Organismi in indirizzo di voler assicurare la massima diffusione dei contenuti delle presenti istruzioni operative nei confronti di tutti gli interessati.

Le presenti istruzioni operative vengono pubblicate sul sito www.arcea.it.

Il Commissario Straordinario

Ing. Francesco De' Castello

